SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 53

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 7 agosto 2014)

INDICE

BUEMI: sulla proroga del termine perentorio volto al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace (4-02203) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*) Pag. 1313

CATTANEO, MANCONI: sullo stato di salute di un giovane detenuto di Regina Coeli (4-01329) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*) 1316

DI BIAGIO: sul progetto di alienazione di ReItalia internazionale SpA (4-00158) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1320

sulla ricollocazione del personale a contratto nelle sedi in chiusura del Ministero degli affari esteri (4-02010) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*) 1327

GINETTI: sulla destinazione di personale eccedente delle pubbliche amministrazioni agli uffici giudiziari (4-02310) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*) 1329

MANCONI: sullo stato di salute di un giovane detenuto di Regina Coeli (4-01123) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*) 1318

sulla situazione lavorativa degli psicologi esterni di cui si avvale l'amministrazione penitenziaria (4-01467) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*) 1335

sullo stato di salute di un detenuto di Poggioreale (4-01555) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*) 1339

VALENTINI, AMATI: sui limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco (4-01449) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1341

BUEMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Comune di Poggio Mirteto (Rieti), con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29 aprile 2013, ha espresso formale impegno al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012;

è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, il decreto del Ministro della giustizia 7 marzo 2014 recante "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156", che riporta, nel primo dei 4 allegati, l'elenco delle sedi salvate dal taglio disposto dalla riforma della geografia giudiziaria. Infatti, il decreto legislativo n. 156 del 2012 aveva dato la possibilità ai Comuni di mantenere in vita gli uffici del giudice di pace a patto di assumersi i costi di mantenimento, attraverso un coinvolgimento diretto nella gestione del servizio giustizia dei Comuni interessati, che devono farsi carico del reperimento del personale di cancelleria e dei necessari investimenti economici;

l'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto è stato inserito nell'elenco dell'allegato 1, grazie all'intervento del Comune di Poggio Mirteto, con la delibera citata, unitamente ai Comuni di Roccantica, Tarano, Magliano Sabina, Poggio Catino, Montebuono, Nazzaro, Forano, Fara di Sabina, Catelnuovo di Farfa, Motopoli in Sabina e Torri in Sabina, che hanno deliberato l'intenzione di ricorrere alla gestione in forma associata delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia;

il circondario dell'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto comprende i comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli in Sabina, Nazzano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torrita Tiberina e Vacone;

considerato che:

dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (29 aprile 2014) ci saranno 15 giorni di tempo per revocare la decisione e gli enti locali hanno poco più di un mese per confermare la loro disponibilità;

se i Comuni manterranno l'impegno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (28 giugno 2014), essi dovranno rendere operativi gli impegni presi, individuando i locali destinati all'ufficio e il personale amministrativo, nonché deliberando l'impegno di spesa per far fronte al funzionamento del servizio di giustizia;

i tempi di compimento di tutto l'*iter* amministrativo, in considerazione anche del fatto che la maggioranza dei Comuni interessati sarà chiamata al turno elettorale, sono ristretti, dato che, superato il termine del 28 giugno 2014, previsto dal decreto, decade l'istanza di mantenimento presentata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prorogare nell'ambito delle proprie attribuzioni i tempi indicati nel decreto del 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, e cioè i 60 giorni indicati, e modificare in prospettiva obbligatoria, e non più volontaria, la compartecipazione degli enti della circoscrizione dell'ufficio alle spese del servizio di giustizia (personale e funzionamento), in quanto tutti i cittadini della circoscrizione dell'ufficio usufruiscono del servizio.

(4-02203)

(14 maggio 2014)

RISPOSTA. - Con riferimento alle richieste conclusive formulate, si rappresenta che il decreto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012 è stato firmato in data 7 marzo 2014. Tale decreto ministeriale (che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2014 ed entrerà in vigore il 29 aprile 2014) individua, sotto il profilo contenutistico, gli uffici del giudice di pace definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo.

Si tratta invero dell'atto terminale di un procedimento di riforma della giustizia di pace che è iniziato con la legge delega n. 148 del 2011, e si è poi concretizzato con il decreto delegato n. 156 del 2012 e successive integrazioni. La complessa articolazione del decreto ministeriale 7 marzo 2014 è stata, infatti, delineata con l'obiettivo di realizzare un percorso attuativo chiaro per tutti gli operatori del settore e per consentire un dialogo effi-

cace tra enti locali ed amministrazione. Quest'ultima ha provveduto ad informare direttamente i proponenti dell'accoglimento dell'istanza di mantenimento, sicché gli enti locali hanno avuto a loro disposizione un periodo di tempo maggiore per gli adempimenti di competenza rispetto al perfezionamento del decreto stesso.

Detto ciò, si fa presente che il termine per il quale si richiede la proroga è contenuto nell'art. 6 del decreto ministeriale. Nel dettaglio l'articolo dispone: al comma 1, che gli enti locali che intendono mantenere a proprio carico gli uffici del giudice di pace debbano comunicare all'amministrazione entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (cioè entro il 27 giugno 2014) l'esatta ubicazione dei locali destinati ad ospitare l'ufficio ed i nominativi e i profili professionali del personale degli enti locali da avviare alla fase formativa; al comma 2, che la mancata comunicazione dei dati richiesti entro il termine perentorio previsto determina la decadenza d'ufficio dell'istanza di mantenimento presentata; al comma 3, che successivamente alla comunicazione di quanto richiesto, verrà dato avvio alla fase formativa del personale degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti. La formazione dovrà essere completata entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine di invio dei dati richiesti e quindi entro 180 giorni complessivi dall'entrata in vigore del decreto e cioè entro il 25 ottobre 2014. Alla medesima decorrenza di 180 giorni complessivi è fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ad opera degli enti locali.

Tali termini non sono casuali in quanto coincidono con il termine massimo di 6 mesi previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 156 del 2012, entro il quale si possono tenere le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi.

Da quanto detto risulta chiaro che l'attuazione delle disposizioni sul mantenimento degli uffici del giudice di pace con oneri a carico degli enti locali è ormai giunta in una fase avanzata e che entro la fine del prossimo mese di ottobre 2014 la stessa dovrebbe diventare pienamente operativa.

Peraltro, con riferimento alla tempistica attuativa delle procedure, si deve rilevare come il legislatore delegato abbia inteso fissare dei limiti temporali per l'attuazione delle procedure attuative, stabilendo che qualora non si fosse emanato il decreto 7 marzo 2014, le disposizioni soppressive previste dal decreto legislativo n. 156 del 2012 avrebbero comunque acquisito efficacia entro un anno dalla scadenza del termine per la proposizione delle istanze di mantenimento degli uffici.

Ciò posto, per quanto riguarda le richieste di proroga del termine del 25 ottobre 2014 fondate sull'attuale indisponibilità economica degli enti locali va considerato che fino alla stessa data gli oneri economici di gestione degli uffici del giudice di pace per i quali è stata accolta l'istanza di mante-

nimento restano interamente a carico dell'amministrazione. Anche la formazione del personale comunale è posta a carico del Ministero, così come tutte le attività di implementazione dei necessari presidi informatici per la parte legata all'interfaccia con le reti informatiche della giustizia, che sono demandate alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

Un'eventuale proroga del termine determinerebbe, quindi, un rilevante onere finanziario a carico dell'amministrazione statale, dal momento che la spesa di personale e di funzionamento degli uffici continuerebbe a gravare sul Ministero e quindi sul bilancio statale, oltre il termine previsto del 25 ottobre e al di là delle previsioni di copertura finanziaria disciplina legale che quel termine ha previsto.

Tale considerazione non è di per sé preclusiva ad una valutazione ulteriore della questione. Si comunica, infatti, che è allo studio dell'Ufficio legislativo una disposizione normativa volta a "riaprire" i termini previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legslativo n. 156 del 2012 al fine di consentire agli enti locali interessati di richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, con competenza sui rispettivi territori e addossandosi le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo. Tra le possibilità percorribili è allo studio la fissazione di un nuovo termine, decorrente dall'entrata in vigore della disposizione medesima.

Si ribadisce, tuttavia, che ogni modifica nel senso richiesto dovrà essere valutata anche in termini di relativa compatibilità economica e finanziaria, secondo le attuali previsioni di bilancio per il positivo vaglio degli organi di controllo a ciò preposti.

Per quanto attiene infine alla proposta di introdurre una normativa che renda obbligatoria la compartecipazione alle spese del servizio giustizia da parte degli enti della circoscrizione dell'ufficio mantenuto, occorre segnalare che tale possibilità non risulta allo stato praticabile poiché non risponde ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 148 del 2001, che al riguardo espressamente prevede un'iniziativa volontaria degli enti richiedenti.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

(5 agosto 2014)

CATTANEO, MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel carcere romano di Regina Coeli è detenuto da più di due anni Brian Gaetano Bottigliero, 24 anni, in attesa del giudizio d'appello, condannato in primo grado a 9 anni di reclusione per rissa con un ferito grave;

avendo per mesi denunciato dolori e malesseri (nel corso della detenzione il giovane ha perso circa un quarto del suo peso, passato da 83 a 63 chili), nel gennaio 2013 gli è stata diagnosticata un'insufficienza renale cronica;

attualmente Bottigliero è in attesa di un trapianto di rene; nel frattempo viene sottoposto a dialisi 3 volte alla settimana, mediante trasferimento in una struttura di cura privata;

la richiesta di sospensione o quantomeno di un'attenuazione delle misure cautelari a suo carico, necessarie a garantirgli le migliori condizioni di assistenza sanitaria, sono state rigettate dal magistrato competente perché sussisterebbe a suo carico un "pericolo di fuga" e "reiterazione del reato";

nelle scorse settimane Bottigliero è stato visitato da due diversi specialisti nefrologi (professori Di Veroli e Remuzzi), i quali hanno rilevato attraverso le cartelle cliniche la presenza di una patologia asintomatica in prevalenza giovanile dal nome "glomerulonefrite membrano-proliferativa" (professor Claudio Di Veroli);

i due esperti, chiamati a esprimersi circa la compatibilità di tale patologia con il regime carcerario hanno affermato che, pur non essendo la dialisi di per sé incompatibile con la carcerazione, "le condizioni di vita carcerarie possono essere di grave ostacolo al recupero pieno del benessere, per esempio sul piano della osservanza delle norme igieniche e soprattutto della alimentazione, che è specifica per i dializzati. Inoltre la detenzione potrebbe essere un ostacolo al trapianto di rene, che richiede una terapia antirigetto che riducendo le difese immunitarie espone al rischio di infezioni, che le condizioni di promiscuità del carcere potrebbero aumentare" (professor Giuseppe Remuzzi);

un altro aspetto importante riguarda la condizione psicologica del Bottigliero e, sempre citando le relazioni degli specialisti, il trattamento con "lo psicolettico Prozin (clorpromazina), oltre all'ansiolitico Lorazepam (Tavor) sarebbero indizio di un grave disagio e di un fragile equilibrio psicologico che andrebbe a minare l'importante mantenimento psicofisico necessario per tutti i dializzati (partecipazione, interesse, collaborazione per la terapia dietetica e farmacologica, eccetera)",

si chiede di sapere:

se a Bottigliero siano e siano state garantite le migliori condizioni di assistenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le sue condizioni di salute possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di detenzione;

se risulti come siano stati circostanziati il "pericolo di fuga" e la "reiterazione del reato" a carico del giovane;

se non ritenga comunque preminente la tutela del diritto fondamentale alla migliore assistenza sanitaria.

(4-01329)

(10 dicembre 2013)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nel carcere romano di Regina Coeli è detenuto da più di due anni Brian Gaetano Bottigliero, 24 anni, in attesa del giudizio d'appello, condannato in primo grado a 9 anni di reclusione per rissa con un ferito grave;

avendo per mesi denunciato dolori e malesseri (nel corso della detenzione il giovane ha perso un quarto del suo peso, passato da 83 a 63 chili), nel febbraio 2013 gli viene diagnosticata una "insufficienza renale cronica";

attualmente Bottigliero è in attesa di un trapianto di rene; nel frattempo è sottoposto a dialisi 3 volte alla settimana, mediante trasferimento in una struttura privata di cura;

la richiesta di termine, o quantomeno di un'attenuazione delle misure cautelari a suo carico, necessaria a garantirgli le migliori condizioni di assistenza sanitaria, è stata rigettata dal magistrato competente perché sussisterebbe a suo carico un "pericolo di fuga" e "reiterazione del reato",

si chiede di sapere:

se queste informazioni, acquisite attraverso organi di stampa, rispondano al vero;

se a Bottigliero siano state e siano garantite le migliori condizioni di assistenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le condizioni di salute descritte possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di detenzione;

se risulti al Ministro come sia stato circostanziato il "pericolo di fuga" e la "reiterazione del reato" a carico del giovane;

se non ritenga comunque preminente la tutela del diritto fondamentale alla migliore assistenza sanitaria.

(4-01123)

(18 novembre 2013)

RISPOSTA.(*) - Il detenuto Brian Gaetano Bottigliero, nei confronti del quale è stata prospettata una incompatibilità con il regime carcerario ed un'assistenza sanitaria non idonea a motivo delle gravi patologie da cui lo stesso è afflitto, ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli il 2 luglio 2011.

Con sentenza della Corte di appello di Roma del 16 aprile 2014 egli è stato condannato alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione per concorso nel delitto di tentato omicidio aggravato. Attualmente, Bottigliero risulta avere la posizione giuridica di ricorrente, con fine pena previsto per il giorno 31 dicembre 2024.

Secondo quanto appurato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il detenuto è stato ricoverato in data 22 aprile 2013 presso il CDT (centro clinico penitenziario) della casa circondariale a causa di una forma cronica di insufficienza renale, preesistente da anni ma in via di progressione, diagnosticatagli sulla scorta degli accertamenti effettuati in regime detentivo e di quelli eseguiti in precedenza e portati in visione dai familiari.

Le condizioni di salute di Bottigliero, così come verificato dal competente Dipartimento, sono state sottoposte a continuo monitoraggio, anche in strutture del Servizio sanitario nazionale della capitale, presso le quali, durante l'anno 2013, Bottigliero ha effettuato 104 visite ambulatoriali (anche per l'effettuazione della dialisi) e 3 ricoveri. A tali dati vanno poi aggiunte le 9 visite ambulatoriali effettuate da Bottigliero nel corso del mese di gennaio 2014, prima del suo ricovero presso il reparto detenuti dell'ospedale "S. Pertini" di Roma, dove è stato sottoposto a dialisi in attesa di intervento. In data 13 giugno 2014 Bottigliero è stato dimesso

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dall'ospedale Pertini e fatto rientrare presso l'istituto di Roma Regina Coeli, sua sede di assegnazione.

Alla luce della certificazione del sanitario della struttura, che attestava che era venuta meno la necessità del ricovero in CDT, Bottigliero è stato trasferito al nuovo complesso di Rebibbia per assicurargli la continuità assistenziale, in quanto soggetto in trattamento dialitico trisettimanale presso il vicino ospedale Sandro Pertini.

Come evidenziato dal competente Dipartimento, nei confronti di Bottigliero sono stati svolti tutti gli approfondimenti clinici atti a garantirgli le cure necessarie ed assicurare il suo inserimento nella lista di attesa per il trapianto renale. Presso il reparto di medicina protetta del Sandro Pertini, sono stati infatti effettuati gli accertamenti strumentali richiesti dal centro trapianti del policlinico "Gemelli" presso cui, prima del ricovero del 24 gennaio, era stato intrapreso l'*iter* per l'inserimento di Bottigliero nella lista di trapianto di rene.

Dal 13 giugno alla data del 10 luglio 2014 il detenuto è stato tradotto 10 volte in ospedale, facendo rientro in istituto nella stessa giornata.

Per quanto riguarda la compatibilità delle condizioni di salute di Bottigliero con il regime carcerario, si fa presente che tale valutazione è stata effettuata dall'autorità giudiziaria della cognizione i cui provvedimenti, se non affetti da violazione di legge o da abnormità, non sono suscettibili di sindacato amministrativo.

Si fa presente, peraltro, che presso il Tribunale di sorveglianza di Roma non è pervenuta alcuna istanza ulteriore di Bottigliero, né risulta esservi stata alcuna segnalazione riguardante eventuali carenze nell'assistenza sanitaria che gli è stata garantita *intramoenia*, anche attraverso il temporaneo trasferimento presso presidi sanitari esterni.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

(5 agosto 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

RetItalia internazionale è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'ex Istituto nazionale per il commercio estero (Ice), attualmente Ice-Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'Ice, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'Ice e alle piccole e medie imprese (PMI) italiane;

il carattere strategico delle funzioni e del coinvolgimento operativo della società sono stati ulteriormente confermati dall'assegnazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel giugno 2011, del progetto del portale "Made in Italy", un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale, e, nell'aprile 2012, del progetto "International trade hub-Italia", un portale sponsorizzato dal "Tavolo strategico nazionale per la trade facilitation" che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a i tutti processi relativi all'internazionalizzazione;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, tra i principi in conformità dei quali sono da attuarsi i fini istituzionali dell'agenzia medesima vi sono quello di accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell'agenzia anche al fine di favorire l'integrazione di sistema con gli altri soggetti preposti all'internazionalizzazione e quello di ricorrere a tecnologie informatiche e telematiche avanzate al fine di una migliore integrazione dei processi di comunicazione, di erogazione dei servizi coordinamento della rete, di tutela della sicurezza e di riservatezza dei dati;

risulta all'interrogante che la società abbia predisposto un piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi e ad un riposizionamento strategico sul mercato, che parrebbe configurarsi in un procedimento di alienazione della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

a tal riguardo appare opportuno evidenziare che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge ha previsto, tra l'altro, l'"alienazione, con procedure di evidenza pubblica", delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni nelle "società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato";

alla luce della normativa citata, l'Ice-Agenzia per la promozione, con delibera n. 36 del 22 gennaio 2013, ha inteso autorizzare l'attivazione di "tutte le procedure necessarie per esplicitare quanto richiesto dalla legge n. 135 del 2012 per l'alienazione della società retitalia internazionale spa", ri-

tenendo la procedura "maggiormente conveniente in termini di economicità, efficienza ed efficacia, in un contesto proiettato al libero mercato che assicura, comunque, la continuità dei servizi informativi a vantaggio dell'operatività dell'Ice-Agenzia" rispetto alle altre opzioni contemplate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012;

malgrado lo stesso articolo 4 preveda che le disposizioni del comma 1 non si applichino "alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, (...) quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati", l'Ice-Agenzia non ha ritenuto opportuno collocare RetItalia internazionale in tale fattispecie malgrado la non trascurabile portata dei progetti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico negli ultimi due anni;

a tal riguardo, nella citata delibera il presidente Riccardo Maria Monti ha evidenziato che l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto-legge sarebbe "si ritiene non percorribile poiché la società retitalia internazionale spa risulta essere una società strumentale dell'ex Ice con il compito di gestire e manutenere il sistema informativo dell'Istituto e curare la realizzazione dei software utilizzati dallo stesso per la propria operatività", a giudizio dell'interrogante così ridimensionando in maniera vistosa le attività, le funzioni e la pregnanza operativa di quanto invece è rappresentato da RetItalia;

alla luce di quanto indicato, all'interrogante appaiono non chiare le ragioni della mancata collocazione della società *in house* nella fattispecie di cui al comma 3 del citato articolo 4, anche in assenza di uno specifico parere da parte degli organi competenti e del Ministero dello sviluppo economico, e la decisione di avviare le procedure di alienazione rischia di configurarsi come arbitraria o motivata da ragioni ultronee rispetto alla originaria *mission* della *spending review*;

dalla costituzione dell'Agenzia per la promozione in sostituzione dell'Ice, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, stando a quanto riferito dai vertici della stessa società *in house*, l'entità delle commesse affidate a RetItalia sarebbe stata di molto ridimensionata, tanto da sollecitare una riformulazione del contratto in essere con l'ex Ice e una conseguente riduzione dei canoni e sviluppi pari a circa il 40 per cento rispetto alle condizioni precedentemente vigenti e da indurre l'Azienda a fare ricorso dal 7 maggio 2012 alla cassa integrazione guadagni ordinaria, la cui scadenza era prevista per il 4 maggio 2013;

in data 10 aprile 2013 la dirigenza di RetItalia internazionale SpA ha evidenziato alle rappresentanze sindacali unitarie della società la necessi-

tà di usufruire di un periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per il personale dipendente della sede aziendale (come risulta dalla documentazione trasmessa in allegato alla presente interrogazione, che resta acquisita agli atti del Senato);

premesso altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 30 aprile 2013 si è svolto l'esame congiunto finalizzato al completamento della richiesta di cassa integrazione straordinaria avviata dalla società nei confronti dei 67 lavoratori operativi presso l'unità produttiva di Roma, in occasione del quale non si è giunti ad alcuna comune intesa, ma che ha previsto la sospensione a zero ore dei lavoratori senza rotazione;

inoltre, alla luce del particolare stato di crisi aziendale, la società non sarebbe in grado nemmeno di anticipare al personale il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, con ovvie quanto deleterie conseguenze sulle garanzie economiche dei lavoratori;

nello specifico appare importante segnalare, a titolo esemplificativo, che la retribuzione di giugno sarà pari a 0 euro per 9 lavoratori e i rimanenti percepiranno la retribuzione per i soli giorni effettivamente lavorati; per i successivi mesi è previsto un incremento dei lavoratori che percepiranno la retribuzione pari a 0 euro e la progressiva riduzione dei giorni lavorati;

alla luce delle dinamiche riorganizzative indicate, le professionalità e lo stesso patrimonio informatico in gestione a RetItalia internazionale SpA rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione;

sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, nonché valutare ipotesi di integrazione di RetItalia internazionale SpA nella struttura della pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno rischiose per l'integrità del patrimonio informativo messo a disposizione dell'ex Ice nel corso degli anni;

considerato che:

nella legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) è stato previsto un incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013;

in data 13 dicembre 2012, nell'ambito della discussione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato accolto alla Camera dei deputati l'ordine del giorno 9/5626/33 che impegnava il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità "di procedere all'integrazione del personale a tempo indeterminato appartenente alla società RetIta-

lia Internazionale S.p.a. nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia";

tale impegno veniva rinnovato dal Governo, in data 21 dicembre 2012, nell'ambito della discussione della legge di stabilità per il 2013, con l'accoglimento e l'approvazione dell'ordine del giorno 9/5534-*bis*-B/36, in cui veniva evidenziato che, alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità per il 2013 alle risorse dell'Ice-Agenzia, "sarebbe ipotizzabile che parte di quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento di quel patrimonio di *know how* ed *expertise* rappresentato dalla società RetItalia Internazionale S.p.a. e messo al servizio della pubblica amministrazione";

malgrado l'alienazione, RetItalia internazionale SpA continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-Agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo, ai sensi della citata delibera, sarà pari a 15 milioni di euro, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della società,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo circa il futuro di RetItalia internazionale SpA;

quali risultino essere state le motivazioni che hanno condotto l'Ice-Agenzia ad autorizzare l'alienazione della società con le modalità e le procedure previste dalla *spending review*, e se, a legittimazione della scelta, sia stato prodotto un parere dal Ministero dello sviluppo economico;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno specificare le motivazioni che hanno impedito alla società *in house* di rientrare nella deroga di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di salvaguardare i 67 lavoratori della società *in house*, attraverso soluzioni alternative al procedimento di alienazione;

se si intenda dar seguito agli impegni assunti dal Governo, prevedendo l'eventuale integrazione del personale della società *in house* nelle strutture della pubblica amministrazione, al fine di salvaguardare le conoscenze maturate e la tenuta dei progetti già avviati, nonché di garantire un'opportuna continuità operativa segnatamente sul versante della integrazione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con i sistemi esterni.

(4-00158)

(14 maggio 2013)

RISPOSTA. - In data 20 novembre 2013 l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* 5a serie speciale parte I e sul proprio sito istituzionale, il capitolato di gara e il collegato contratto quinquennale di fornitura di servizi informativi all'Agenzia stessa. Nel corso del mese di dicembre si è venuti a conoscenza di quanto accolto con emendamento nella proposta di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", poi diventato art. 1, comma 562, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevedeva l'abrogazione dell'obbligo di alienazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Considerata la procedura di gara in corso il consiglio di amministrazione dell'ICE-Agenzia, con delibera n. 143 del 17 dicembre 2013, ha stabilito di dare esecuzione alla gara alla luce delle seguenti considerazioni: a) l'esigenza de di proseguire nell'azione di contenimento dei costi, alla luce dei reiterati provvedimenti di *spending review* a decorrere già dall'attuale anno finanziario e inseriti anche loro nella legge di bilancio 2014-2016 e degli stringenti limiti di disponibilità di bilancio da dedicare a copertura dei costi di mantenimento e funzionamento della società controllata; b) inoltre le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, non espressamente abrogate dal dispositivo citato e pertanto, da considerarsi a tutt'oggi in vigore per espressa decisione del legislatore, potrebbero necessariamente comportare il divieto di acquisizione di beni e servizi informatici attraverso affidamenti diretti del contratto di servizio a partire dal 1° gennaio 2014, essendo invece necessario operare solo attraverso procedure di gara; c) in ogni caso l'alienazione della società assicurerebbe una maggiore tutela dei lavoratori, salvaguardandone le conoscenze maturate e i livelli occupazionali, garantendo una maggiore opportunità dì riqualificazione societaria, attraverso il mantenimento di un contratto quinquennale di servizi che assicura la continuità operativa della struttura dando al contempo ampia opportunità di operare anche nel libero mercato; d) infine poiché la procedura di gara svolta ha rispettato le norme vigenti in materia, il proseguimento della procedura di alienazione, ormai nella sua fase finale, assicura una maggiore efficienza

economico-amministrativa anche alla luce del principio di economicità e conservazione dell'azione amministrativa.

Nel ribadire tale scelta, l'ICE-Agenzia ha ritenuto opportuno segnalare al Ministero le modalità dell'alienazione in corso, acquisendo dall'ufficio di gabinetto l'indicazione (nota del 23 gennaio 2014) che non risultavano profili ostativi alla definizione della procedura, che peraltro rientrava nei poteri autonomi dell'ICE-Agenzia.

In particolare, il vertice politico nel mese di aprile ha rivolto all'Agenzia un atto d'indirizzo sulla materia e, in seguito ai puntuali aggiornamenti forniti dall'ente, ha successivamente ribadito l'opportunità di assicurarsi in particolare del rispetto da parte dell'acquirente dei livelli occupazionali e professionali dei dipendenti. In risposta a tali sollecitazioni, l'ICE-Agenzia ha provveduto a una puntuale verifica degli impegni che, in fase di presentazione dell'offerta, la società aggiudicataria si è assunta.

Inoltre, si specifica che, nella documentazione di gara, si prevedeva l'attribuzione di 70 punti su 100 sulla base della valutazione dell'offerta tecnica, 30 su 100 in ragione dell'offerta economica. All'interno dell'offerta tecnica, ben 30 punti sui 70 complessivi sono stati assegnati in base alla valutazione delle offerte sotto il profilo del loro impatto su A.1 "Livelli occupazionali e sviluppo del personale" (punto 11.2 del disciplinare di gara). L'aggiudicataria, nel corso della seduta pubblica, ha raggiunto una valutazione pari a "eccellente".

Attualmente, essendosi concluse le verifiche previste dal codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è stato stipulato in data 15 luglio 2014 la cessione della società RetItalia internazionale spa in favore della Gepin PS SpA.

Infine, per quanto riguarda il progetto della piattaforma "International trade hub Italia", si informa che la stessa è stata collaudata e comprende tutti i servizi, informativi e operativo-dispositivi, messi a disposizione dagli enti della pubblica amministrazione a oggi partecipanti al progetto (circa 130 servizi). La piattaforma è, inoltre, in grado di ampliare la gamma di servizi offerti, grazie alla collaborazione con altri enti pubblici e privati. In particolare, si è in attesa del necessario intervento dell'Agenzia delle dogane attraverso il collegamento a funzioni del "single window doganale" in fase attuativa da parte dell'Agenzia medesima.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
CALENDA

(30 luglio 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che nell'ambito dell'informativa resa dal Ministero degli affari esteri alle organizzazioni sindacali in merito alle future dinamiche della razionalizzazione delle sedi estere sia stata notificata la volontà da parte del Ministero di non procedere all'eventuale ricollocazione dei dipendenti a contratto operativi nelle sedi in chiusura qualora gli stessi siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

appare opportuno evidenziare che la disciplina in materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che all'articolo 160 dispone che "Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero";

sebbene l'art. 166 disciplini l'ipotesi di risoluzione del contratto a tempo indeterminato prevedendo che esso possa essere risolto da parte dell'ufficio all'estero con provvedimento motivato inviato all'interessato, anche qualora si verifichi una riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, viene chiaramente specificato però che viene fatta salva "la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'articolo 160" (art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 103);

pertanto, stando ad una puntuale lettura della normativa non vi sarebbero i presupposti di legittimità in capo alla recente decisione di procedere con il licenziamento dei lavoratori che sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

l'attuale decisione amministrativa rischierebbe di creare un grave precedente, legittimando tra l'altro un procedimento discriminatorio in quanto vincolato esclusivamente alla fattispecie dei lavoratori "a contratto", introducendo di fatto il licenziamento senza che siano legittimati adeguati strumenti di contestazione formale e sanzionatoria;

questa risultanza amministrativa si inserisce in una cornice già particolarmente critica, condizionata da chiusure di realtà diplomatico-consolari in alcuni casi particolarmente strategiche che rischiano di avere delle serie ripercussioni sulle potenzialità delle nostre strutture all'estero e sulla qualità dei servizi resi alle collettività italiane nei Paesi esteri di residenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la previsione amministrativa, al fine di valutare ipotesi alternative e coerenti

con la normativa attualmente vigente ed esorcizzando ipotesi dalla presunta illegittimità capaci di creare un precedente pericoloso per la stessa amministrazione.

(4-02010)

(8 aprile 2014)

RISPOSTA. - Nell'ambito della razionalizzazione della rete diplomatico-consolare il Ministero, attenendosi ai principi fissati dall'art. 166, comma 1, lett. *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (che prevede la risoluzione del contratto nel caso di "riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160"), sta procedendo a ricollocare il personale rientrante nella fattispecie individuata.

Al fine di chiarire la portata delle disposizioni, l'Avvocatura generale dello Stato ha reso un parere secondo cui "la ricollocazione deve qualificarsi come un istituto di favore, avente carattere speciale, dettato per il personale a contratto e utilizzabile quando, o per esigenze di servizio o proprie, vi sia necessità di estinguere un contratto di lavoro ma vi sia anche la possibilità di stipulare un nuovo contratto".

Si tratta quindi di una facoltà dell'amministrazione, limitata temporalmente e condizionata ad una valutazione delle complessive esigenze di servizio, tra le quali vi è sicuramente l'interesse pubblico generale di assicurare l'efficienza della rete diplomatico-consolare e, più in particolare, ad una valutazione dello stato di servizio dell'impiegato.

Pertanto, la previsione *ex* art. 160 dello stesso decreto si presenta sì quale garanzia del personale a contratto, ma nulla toglie alla ponderazione dell'interesse pubblico che comunque l'amministrazione dovrà fare.

L'eventuale decisione di non procedere a ricollocare alcuni impiegati, sulla base di tali principi, costituisce la pratica realizzazione dei principi generali di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa garantiti dalla Costituzione e sempre più richiesti dai cittadini e dalle imprese italiane.

Il Vice ministro degli affari esteri
PISTELLI

(1° agosto 2014)

GINETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

in Italia i lunghi tempi nella definizione dei processi sommati ad altre evidenti criticità della giustizia hanno raggiunto livelli a giudizio dell'interrogante inaccettabili;

gravi sono gli effetti che tale situazione determina anche sull'economia del nostro Paese assorbendo risorse per circa un miliardo di euro e creando costi diretti e indiretti per svariate decine di miliardi di euro, in tal modo incidendo sull'1 per cento circa del Pil;

anche nell'ultimo rapporto dell'Ocse del 2013 emergono dati sconfortanti in ordine al funzionamento della giustizia nel nostro Paese, dove per ottenere una sentenza civile sono in media necessari 8 anni, il quadruplo del tempo medio registrato nei Paesi dell'Ocse;

nonostante ciò, la domanda di giustizia in Italia rimane patologica considerato che ogni anno si contano 4 nuovi casi giudiziari per 1000, rispetto ad una media dell'Ocse del 2,5 per cento (in Giappone uno solo);

considerato che:

la cronica carenza di personale negli uffici giudiziari, sia di funzionari che di addetti alla cancelleria, è indubbiamente una tra le principali cause del cattivo funzionamento della giustizia;

come si legge nel resoconto della seduta della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato del 4 giugno 2013, in un messaggio il Ministro della giustizia ha dichiarato che «l'attuale situazione dell'organico amministrativo (ormai sotto le 37.000 unità, con oltre 7.000 vacanze) non consente di mantenere in vita, con un livello minimale di efficienza, sia gli 887 uffici giudiziari minori soppressi che i 31 tribunali con relative procure, senza che il Governo si assuma la responsabilità di un reclutamento straordinario che possa interrompere da subito gli effetti negativi del blocco delle assunzioni e del turnover (e davvero, si ripete, non si capisce dove al momento possono recuperarsi le necessarie risorse finanziarie)»;

tale dato è confermato anche da numerosi presidenti delle Corti d'appello, tra cui quello di Perugia che, secondo quanto riportato su un articolo pubblicato sul "Corriere dell'Umbria" del 25 giugno - sul punto ha dichiarato: «I numeri sono preoccupanti: su un organico nazionale di 45mila dipendenti, siamo scesi a 35 mila per il mancato turn over. E ogni anno vanno in pensione, senza essere sostituiti, dai 1.200 ai 1.400 dipendenti. È una emorragia costante, aggravata da 10 anni in cui non sono stati banditi concorsi. Eppure la funzione, oltre che dei magistrati, ha bisogno di personale

amministrativo. È sbagliato pensare che la giustizia possa diventare più veloce solo aumentando i magistrati di ruolo e gli onorari. Gli atti e le decisioni, prese dal magistrato, devono essere "lavorati" dalle Cancellerie, che hanno tantissimi adempimenti da assolvere. Se il personale non c'è, o comunque è ridotto, si determinano tantissimi ritardi. Per essere ancora più chiari, la collaborazione del personale amministrativo risulta essenziale per una giustizia più rapida»;

particolarmente preoccupante è la situazione di carenza di personale in cui versa la Corte d'appello di Perugia gravata, tra l'altro, anche da innumerevoli ricorsi iscritti ogni anno ai sensi della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), provenienti dal distretto della Corte d'appello di Roma e che trovano nel distretto del capoluogo umbro la loro competenza funzionale;

alcuni presidenti di Corte d'appello, tra cui quelli di Perugia e Torino, per cercare di far fronte alla grave carenza di personale presso i propri uffici, hanno stipulato convenzioni con enti locali; nel 2009, la Regione Piemonte ha varato una convenzione con la Corte d'appello e la Procura generale che consente l'utilizzo, per un anno, presso gli uffici giudiziari di quasi tutto il territorio piemontese di 200 dipendenti in cassa integrazione; il Sindaco di Torino ha disposto il distacco temporaneo di un certo numero di dipendenti comunali presso gli uffici giudiziari torinesi;

considerato altresì che:

il Ministro ha sostenuto che allo stato, stante la mancanza dei fondi necessari, non vi sono le condizioni per bandire concorsi per il reclutamento del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari, ma che, tuttavia, ricorrendo alle procedure di mobilità volontaria si può risolvere la problematica senza oneri aggiuntivi per le casse dello Stato;

come noto, nell'ambito della pubblica amministrazione, l'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha introdotto l'istituto della mobilità volontaria, in virtù del quale le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico presso altre amministrazioni mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica in servizio, che facciano domanda di trasferimento;

in forza dell'art. 33 le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad osservare le stesse procedure di mobilità;

nel tempo si sono susseguite varie normative in materia di mobilità, e da ultimo, l'art. 16 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), modificando il citato art. 33, ha dettato il nuovo assetto delle disposizioni in materia di mobilità e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubbli-

ci, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale sono tenute ad osservare le procedure di mobilità dandone immediata comunicazione al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'art. 33, come novellato, altresì, specifica che l'amministrazione interessata deve collocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione, anche alla luce delle modifiche dell'architettura istituzionale che potrebbe rendere disponibile del personale, come nel caso della chiusura delle Comunità montane o delle Province;

considerato, inoltre, che:

ai fini della piena attuazione dell'art. 37, rubricato "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie", del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un'efficace gestione del *case management*, e quindi l'effettiva possibilità per i giudici di programmare annualmente obiettivi di definizione di cause pregresse e migliorare il rapporto tra nuove cause iscritte e cause terminate, la disponibilità di personale svolge un ruolo determinante;

da informazioni pubblicate in un articolo de "Il Sole-24 ore" del 26 giugno 2013 risulterebbe che le amministrazioni centrali avrebbero già individuato 7.800 eccedenze di personale determinate dai tagli della *spending review* dello scorso anno;

il personale in esubero potrebbe essere impiegato per coprire le carenze di organico all'interno degli uffici giudiziari che necessitano di ulteriori unità al fine di rendere il sistema giudiziario maggiormente produttivo ed efficiente, senza tuttavia incidere sulla spesa pubblica;

nel mese di luglio 2013 è fissata la scadenza del termine entro il quale le amministrazioni con personale non riassorbibile in ragione del taglio delle dotazioni organiche dovranno dichiarare gli esuberi;

l'utilizzo di dipendenti in esubero nell'ambito dei settori che maggiormente richiedono un impiego di unità determinerebbe un incremento nell'efficienza degli uffici aventi allo stato organici inadeguati a fronteggiare il carico di lavoro richiesto;

a tutt'oggi, a distanza di un anno dall'entrata in vigore della legge sulla mobilità obbligatoria non risulta che vi sia stato alcuno spostamento di dipendenti dalle pubbliche amministrazioni in esubero verso quelle carenti di personale;

ogni giorno di ritardo nel porre in essere le procedure di mobilità a favore del comparto giustizia provoca, purtroppo, danni al sistema e limitazioni ai cittadini,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di dare concreta attuazione alla legge in materia di mobilità dei dipendenti pubblici;

se non ritenga che le procedure di mobilità debbano riguardare prioritariamente lo spostamento dei dipendenti pubblici in esubero all'interno dei tribunali e gli altri uffici giudiziari;

in particolare, se non ritenga necessario ed urgente destinare i 7.800 dipendenti in esubero già individuati dalle amministrazioni centrali ai tribunali ed altri uffici giudiziari;

quali iniziative intenda adottare per consentire di esperire la procedura di mobilità di dipendenti pubblici laddove gli stessi appartengano a comparti diversi da quelli di destinazione.

(4-02310)

(11 giugno 2014)

RISPOSTA. - Il Ministro ha più volte evidenziato, in altre occasioni istituzionali, che la ricerca di una soluzione strutturale al problema dell'attuale scopertura degli organici del personale amministrativo degli uffici giudiziari costituisce uno degli obiettivi prioritari della sua azione ed ha espresso l'intento di pervenire, in tempi brevi, ad una razionalizzazione dei processi di mobilità.

I quesiti posti hanno trovato parziale riscontro nell'art. 3 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013. Tale normativa disciplina, fra l'altro, le misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego ed è finalizzata, da un lato, a favorire una migliore funzionalità degli uffici giudiziari, caratterizzati da una grave carenza di personale, e,

dall'altro, a consentire un più rapido assorbimento di personale soprannumerario attraverso procedure di mobilità volontaria.

La disposizione prevede che, per sopperire alle gravi carenze degli organici degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche che presentano situazioni di esubero rispetto alle dotazioni organiche ridotte è consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. La normativa dispone che il passaggio avvenga mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione del personale (secondo criteri che saranno prefissati dallo stesso Ministero in apposito bando) e disciplina il trattamento economico da corrispondere a coloro che sono interessati a tali processi di mobilità.

L'attuale situazione nazionale del personale giudiziario (amministrativo ed UNEP), riferita dalla competente Direzione generale del Ministero al 4 giugno 2014, evidenzia, su una dotazione organica complessiva di 44.110 posti, la presenza di 36.011 unità di personale (pari a 35.984 posti occupati, tenuto conto del personale assunto con contratto *part-time* al 50 per cento), con una conseguente vacanza di organico di 8.126 posti (il tasso di scopertura media nazionale ammonta al 18,42 per cento).

In funzione del processo di riorganizzazione conseguente alla riforma della geografia giudiziaria, tuttora in corso, il Ministero ha avviato numerose procedure volte alla redistribuzione del personale in servizio sui territorio nazionale e di copertura di parte delle vacanze esistenti. A tale scopo, il 9 ottobre 2012 è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore, prevedendo la realizzazione di alcune procedure successive: a) un interpello distrettuale riservato ai dipendenti "perdenti posto" degli uffici in chiusura; b) due interpelli nazionali rivolti a tutto il personale in servizio che intenda modificare la propria sede di servizio; c) una procedura di mobilità da altre amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001; d) la stabilizzazione dei dipendenti distaccati temporaneamente ad uffici di distretti diversi da quello di appartenenza.

In applicazione del precedente punto c), il 29 luglio 2013 l'amministrazione ha indetto un avviso pubblico di mobilità del personale del comparto ministeri, diretto alla copertura di 296 posti di varie qualifiche, disponibili presso le sedi giudiziarie che presentavano nelle proprie dotazioni organiche una vacanza di rilievo rispetto al dato medio nazionale. I posti destinati a tale procedura di mobilità sono stati individuati, come previsto dal citato accordo, nell'ambito dei posti già pubblicati con interpello nazionale del 28 febbraio 2013 e non coperti con il personale in servizio. All'esito della procedura di selezione, il Ministero, tenuto conto delle revoche pervenute e acquisiti i nulla osta da parte delle amministrazioni di provenienza, ha assunto 71 unità di personale, appartenenti a diversi profili professionali (7 direttori amministrativi, 16 funzionari giudiziari, un funzionario contabile, 8

cancellieri, 5 contabili, 26 assistenti giudiziari, un assistente informatico, 6 operatori giudiziari e un ausiliario). I dati relativi alla partecipazione al bando hanno posto in evidenza, da un lato, che alcune amministrazioni hanno opposto un diniego al rilascio del nulla osta e, dall'altro, che un'elevata percentuale (pari a circa il 70 per cento del totale delle domande) di richieste di mobilità proviene da dipendenti di altri comparti e, in particolare, degli enti locali.

A tale riguardo, il Ministero ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un parere circa la possibilità di acquisire mediante le procedure di mobilità personale appartenente ad altri comparti. Sul punto, il Dipartimento, con nota del 23 maggio 2014, ha osservato, in via preliminare, che l'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede già il passaggio diretto di personale fra amministrazioni pubbliche appartenenti al medesimo o a diverso comparto di contrattazione ed è quindi possibile indire bandi di mobilità per l'acquisizione di personale dipendente da altro comparto. Inoltre, il Dipartimento ha rilevato che il blocco delle assunzioni non costituisce ragione ostativa alla pubblicazione di un bando di mobilità volontaria intercompartimentale, dal momento che l'istituto della mobilità, nel caso in cui l'amministrazione di provenienza sia sottoposta a vincoli di assunzione, ha una valenza neutra sotto l'aspetto finanziario; ciò in quanto i livelli occupazionali complessivi delle amministrazioni pubbliche rimangono invariati, poiché l'amministrazione cedente non può considerare il personale uscito in mobilità come cessato dal servizio ai fini del *turnover*.

Il Dipartimento ha, infine, rilevato che residuano solo alcune criticità sotto il profilo contabile, derivanti dai rapporti fra finanza statale e locale, dal momento che, non essendo previsto un passaggio di risorse finanziarie dall'ente locale cedente allo Stato, quando si procede all'acquisizione di un consistente numero di personale in mobilità volontaria da enti locali potrebbero sorgere problemi di sostenibilità della spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio statale ed alle connesse programmazioni.

A seguito ditale prospettazione, questa amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica hanno invitato il Ministero dell'economia e delle finanze ad esprimere il proprio parete sulla possibilità per il Ministero della giustizia, stante la vigente normativa, di pubblicare un bando di mobilità volontaria anche extracompartimentale.

Allo scopo di superare gli ostacoli di natura contabile evidenziati, l'art. 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione, nel modificare l'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, di un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, per favorire i processi di mobilità anche intercompartimentali; in sede di prima applicazione, è stato

previsto che nell'assegnazione delle risorse vengano prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale.

In tal senso, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di questo Ministero ha già richiesto al Dipartimento della funzione pubblica l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse del fondo, in modo da consentire la copertura, tramite una nuova procedura di mobilità extra comparto, di 1.118 posti vacanti presso gli uffici giudiziari, dei quali 372 per il 2014 e 746 per il 2015. Per comprensibili ragioni di natura organizzativa, tale procedura verrà avviata all'esito dell'interpello nazionale indetto il 2 luglio 2014, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo sindacale del 27 marzo 2007 e dell'art. 10 dell'accordo del 9 ottobre 2012 sulla mobilità del personale giudiziario.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

(5 agosto 2014)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, «Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate»;

sulla base di tale norma, l'amministrazione penitenziaria per più di 30 anni ha contrattualizzato centinaia di "esperti" in una condizione di lavoro sostanzialmente parasubordinata, anche affidando loro mansioni estranee alle attività di osservazione e trattamento;

gli esperti così contrattualizzati non sono mai stati retribuiti con "onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate", ma sulla base di un monte ore determinato dalla disponibilità dei fondi delle strutture penitenziarie competenti;

la certificazione delle loro prestazioni non è stata rilevata sugli esiti delle attività di osservazione e trattamento eseguite (relazioni su singoli casi e simili), bensì sulla base del numero di ore di presenza nei penitenziari di competenza;

in tal modo, l'amministrazione penitenziaria si è avvalsa illegittimamente di personale parasubordinato, da essa dipendente per un numero di ore determinato nei singoli contratti;

con circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013, l'amministrazione penitenziaria ha dettato una nuova disciplina riguardante i contratti *ex* art. 80;

la circolare non modifica la certificazione oraria delle prestazioni dei singoli esperti, prevedendone anche la tracciabilità per mezzo di un cartellino segnatempo, e non prevede alcun riconoscimento delle singole prestazioni professionali prestate e del loro diverso valore tariffario;

perdura in tal modo la concezione delle attività *ex* art. 80 come lavoro parasubordinato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria;

d'altro canto, per evitare di incorrere in procedimenti giurisdizionali volti alla stabilizzazione di personale sostanzialmente parasubordinato, l'amministrazione penitenziaria determina in un massimo di 4 anni la possibilità di iscrizione agli elenchi, così di fatto rinunciando, allo scadere del termine, ad avvalersi di professionisti già riconosciuti, all'inizio del rapporto di lavoro, qualificati ed esperti e la cui collaborazione con l'amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto rendere ancor più qualificati ed esperti;

nella nuova definizione degli elenchi, i professionisti in passato contrattualizzati non si vedono riconosciuto alcun titolo sulla base dell'esperienza pregressa e sono sottoposti all'ordinaria procedura di valutazione, per di più eseguita da commissioni interne all'amministrazione penitenziaria prive di competenze qualificate nelle discipline di riferimento dei professionisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per superare l'attuale incerta configurazione del contributo delle competenze psicologiche e criminalistiche alle attività di osservazione e trattamento in ambito penitenziario, optando per un vero riconoscimento degli esperti *ex* art. 80 dell'ordinamento penitenziario come liberi professionisti, così come attualmente prevede la legge, e dunque superando l'incarico orario a tariffa uniforme predeterminata, in favore di incarichi per casi seguiti a tariffe determinate sulla base della loro complessità, ovvero optando per l'inserimento nella pianta organica dell'amministrazione penitenziaria delle relative competenze, e dunque proponendo al Parlamento una riformulazione in tal senso dello stesso art. 80;

se, nelle more di tale decisione di indirizzo, non ritenga di dover chiedere all'amministrazione penitenziaria di superare l'irragionevole previ-

sione di un'interruzione dei rapporti con professionisti di cui sia accertata la competenza e l'esperienza al termine dei 4 anni di iscrizione negli appositi elenchi e di considerare *ex officio* inseriti in tali elenchi professionisti già ritenuti idonei all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 80 della legge n. 385 del 1975.

(4-01467)

(9 gennaio 2014)

RISPOSTA. - La situazione lavorativa degli psicologi, di cui si avvale l'amministrazione penitenziaria per le attività di osservazione e trattamento ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), è seguita con particolare attenzione dai competenti uffici del Ministero ed ha formato oggetto di più atti di sindacato ispettivo, alcuni dei quali hanno già ottenuto formale risposta.

Con l'atto di sindacato ispettivo si prospetta la possibilità di sostituire per gli esperti di cui all'art. 80 dell'ordinamento penitenziario l'incarico ad orario a tariffa predeterminata e uniforme con una nuova tariffa da commisurare alla complessità dell'incarico espletato e si ipotizza, in alternativa a tale soluzione, l'inserimento degli stessi esperti nella pianta organica dell'amministrazione penitenziaria, previa "riformulazione" parlamentare del citato art. 80 a norma del quale "Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti". È in virtù di detta previsione che l'amministrazione si avvale della collaborazione di professionisti esperti in psicologia e criminologia, nell'ambito di un rapporto di collaborazione che è di natura libero-professionale e che è regolamentato da un accordo individuale sottoscritto dalle parti. Agli stessi, per le prestazioni rese, viene corrisposta una parcella oraria il cui importo è stabilito con decreto interministeriale 2 agosto 2006.

Poiché il Ministero ha sempre ritenuto di fondamentale importanza l'apporto professionale fornito da tali professionisti, sono state costantemente monitorate le problematiche connesse alla tipologia del rapporto professionale. In particolare, riguardo alla riduzione delle ore assegnate a ciascuno degli esperti *ex* art. 80 dell'ordinamento penitenziario in ragione dei tagli della spesa pubblica, non si è mancato di cercare idonee soluzioni, tra le quali, negli anni passati, anche la possibilità di procedere alla stabilizzazione del rapporto lavorativo, mediante immissione dei professionisti già in servizio in un ruolo organico ad esaurimento, con riconoscimento dell'anzianità per la prestazione professionale resa in via continuativa. Tale soluzione è risultata impraticabile attesa l'impossibilità, verificata dagli organi competenti, di procedere ad assunzioni in deroga a concorsi pubblici, tenuto conto, altresì, della congiuntura che impone blocchi di assunzione e

tagli agli organici del comparto ministeri, come al *turnover* della Polizia penitenziaria.

Riguardo all'esiguità delle risorse economiche a disposizione, si fa presente che la gestione del Servizio degli esperti *ex* art. 80 dell'ordinamento penitenziario, ha subito nel corso degli anni una riduzione degli stanziamenti di bilancio, con conseguente diminuzione delle relative prestazioni. In conseguenza di ciò, si è ritenuto necessario investire della problematica il Ministero dell'economia e delle finanze, deputato a reperire risorse finanziarie aggiuntive, al fine di assicurare i livelli minimi di assistenza psicologica alla popolazione detenuta.

Nonostante l'esiguità dei fondi, per l'anno finanziario 2014 è stato ottenuto uno stanziamento sul capitolo di bilancio 1761 di 1.957.366 euro, pari alle somme ricevute per l'anno 2013. Tale dato assume particolare rilievo in considerazione del fatto che per il precedente anno 2012 vi era stato uno stanziamento di 1.095.727 euro, decisamente più basso.

Per favorire un'applicazione più efficace della previsione dell'art. 80 ed in considerazione del transito della sanità penitenziaria e del relativo personale sanitario al Servizio sanitario nazionale, avvenuto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, l'amministrazione penitenziaria ha, inoltre, elaborato la circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013, contenente le linee di indirizzo per i provveditori regionali sull'impiego di tali esperti, al fine di pervenire ad una riorganizzazione del servizio e di uniformarne l'operato in tutte le realtà penitenziarie. In applicazione della circolare e nell'ambito della propria autonomia, ogni provveditore ha proceduto ad emanare gli avvisi di selezione per l'inserimento degli esperti negli elenchi di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Numerosi esperti pretermessi dagli elenchi hanno adito il giudice amministrativo per la sospensione in via cautelare, sia della circolare, che delle procedure di selezione. In proposito si comunica che il TAR Lazio, con ordinanza 24 ottobre 2013 n. 04161/2013, nel respingere la domanda cautelare di sospensione della citata circolare, ha riconosciuto la piena legittimità della scelta operata dall'amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità, di procedere ad un ricambio degli esperti di cui si avvale, assicurandosi, al contempo, l'apporto di professionisti di recente formazione accademica. Si precisa, peraltro, che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 93 del 14 gennaio 2014, nell'accogliere il ricorso in appello presentato dagli interessati, ha sollecitato il TAR Lazio per la fissazione dell'udienza di merito.

In conformità alle nuove direttive, l'amministrazione penitenziaria si è posta l'obiettivo di rinvigorire la funzionalità del servizio fornito dagli esperti mediante l'apporto di professionalità di nuova formazione, che con-

sentano di migliorare gli strumenti e le tecniche operative nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento. Ciò, naturalmente, senza di per sé escludere, in termini valutativi, l'esperienza acquisita.

Dato atto di ciò, si fa presente che per addivenire ad un diverso trattamento giuridico delle professionalità di cui al citato art. 80 dell'ordinamento penitenziario, risulta necessaria un'azione sinergica fra i diversi Ministeri coinvolti, e certamente il Ministero della giustizia sarà disponibile a promuovere le linee di collaborazione istituzionale più opportune.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

(5 agosto 2014)

MANCONI. - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

A. R., 62 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Napoli Poggioreale;

R. è affetto da oltre 20 anni da una grave forma di diabete mellito alimentare e ha subito l'amputazione dell'arto inferiore sinistro. L'arto inferiore destro è gravemente a rischio, e non è possibile intervenire chirurgicamente, l'unica terapia è rappresentata dalla deambulazione con protesi;

R. è inoltre affetto da cecità parziale e, essendo privo di colecisti, deve seguire una dieta particolare;

in data 18 aprile 2012 A. R. è stato arrestato a seguito di una sentenza definitiva per un reato di ricettazione commesso 15 anni fa. In un primo momento R. è stato portato alla casa circondariale di Sala Consilina ma a distanza di pochi giorni a causa dell'incompatibilità con la struttura è stato trasferito al centro clinico del carcere di Poggioreale;

dopo 6 mesi di detenzione, R. ha ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute e, durante l'anno di domiciliari, ha ottenuto permessi relativi alle visite specialistiche e il magistrato di sorveglianza di Napoli gli ha concesso un nullaosta per il territorio e una fascia oraria di uscita dalle ore 9 alle ore 13 per la buona condotta tenuta;

al rinnovo annuale della misura alternativa il nuovo tribunale competente (Potenza, il tribunale di Sala Consilina è stato chiuso) ha inviato un medico legale per un'ulteriore perizia nonostante fosse già stata fornita

tutta la documentazione medica relativa alle analisi specialistiche dell'ultimo periodo;

la perizia medica sarebbe stata effettuata in 15 minuti, presso il domicilio del detenuto senza l'utilizzo di alcuno strumento diagnostico. Il medico legale avrebbe confermato tutte le patologie, ma avrebbe dichiarato la compatibilità con il regime carcerario e, il 22 ottobre 2013, R. è tornato nuovamente nel carcere di Poggioreale;

in questi tre mesi, le condizioni di R. sono drammaticamente peggiorate. Non potendo utilizzare la protesi non compie i 90 minuti giornalieri di deambulazione, che rappresenterebbe l'unica terapia per la arteriopatia per la quale è a rischio anche l'arto inferiore destro. I valori del diabete superano il limite, a causa dell'impossibilità di seguire una corretta dieta (a causa dell'asportazione della cistifellea, R. non può mangiare molti alimenti, e la struttura può fornirgli solo la pasta, un vero e proprio veleno per il suo diabete),

si chiede di sapere:

se al R. siano e siano state garantite le migliori condizioni di assistenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le condizioni di salute descritte possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di detenzione;

come sia stato possibile che l'ultima perizia presentata, confermando la stessa situazione clinica che aveva portato R. a ottenere gli arresti domiciliari, abbia invece affermato la sussistenza di una compatibilità con il regime carcerario.

(4-01555)

(28 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Il detenuto Angelo Rosciano, per il quale viene prospettata un'incompatibilità con lo stato detentivo a motivo delle gravi patologie da cui è afflitto, è stato ristretto presso il carcere Poggioreale di Napoli dopo la condanna per un reato di ricettazione.

In seguito alla sentenza definitiva di condanna n. 6387110 della Corte di appello di Napoli del 2 novembre 2010, l'ufficio esecuzione della Procura generale di Napoli ha emesso in data 6 febbraio 2014 nei confronti di Rosciano un provvedimento di cumulo pene di 8 anni, 8 mesi e 29 giorni

di reclusione, disponendo il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, egli risulta comunque aver lasciato l'istituto in data 1° febbraio 2014, per essere sottoposto a detenzione domiciliare.

Per completezza informativa si segnala che durante la detenzione presso l'istituto penitenziario di Napoli Poggioreale, protrattasi dal 23 ottobre 2013 fino alla data di scarcerazione, il detenuto è stato sempre allocato al centro clinico San Paolo. Rosciano, inoltre, durante il regime detentivo ha effettuato i colloqui con i familiari e si è recato regolarmente ai passeggi per usufruire delle ore all'aria aperta.

Riguardo, poi, alle condizioni di salute e all'assistenza sanitaria prestata al detenuto, dalla dichiarazione del medico incaricato del centro clinico sanitario emerge che "all'ingresso in istituto il Rosciano non ha dichiarato uso di protesi dell'arto inferiore in seguito ad amputazione, riferendo di utilizzare bastoni canadesi e/o sedia a rotelle per la deambulazione. Sono stati effettuati regolarmente degli accertamenti medici specialistici. Durante tutto il periodo della detenzione ha sempre seguito dieta specifica per la patologia diabetica".

Per quanto riguarda le valutazioni circa le modalità e l'esito della perizia medica menzionata, il Ministero della salute ha comunicato di avere chiesto chiarimenti sul punto alla competente Direzione generale, la quale ha comunicato di non poter "entrare nel merito delle scelte medico-legali che hanno ritenuto lo stato di salute del Signor A. R. compatibile con il regime carcerario".

In ragione della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti e nel quadro degli indirizzi politico-istituzionali dati al fine di far progredire il modello penitenziario verso valori della tutela della dignità delle persone detenute, sono stati avanzati mirati interventi di promozione delle condizioni di tutela sanitaria ai carcerati mediante la stipula di una serie di convenzioni con le Regioni.

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

(5 agosto 2014)

VALENTINI, AMATI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'azione positiva che il Governo sta portando avanti, con il sostegno ed il contributo del Parlamento, a favore del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco rischia di essere indebolita dalla possibilità di atti discriminatori nei confronti delle donne che aspirano ad entrare nel Corpo tra il personale operativo;

in pochi mesi due casi di esclusione dall'assunzione, per mancanza di requisiti fisici (altezza), hanno visto vittime donne che in verità già da anni avevano servito i cittadini attraverso la loro opera di volontari dei Vigili del fuoco;

una norma regolamentare sbagliata ha determinato una stridente contraddizione, che la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva posto all'attenzione del Governo in data 18 settembre 2013 con l'interrogazione 3-00373 che ha avuto risposta in Aula il 5 novembre, ma senza che si siano ancora trovate soluzioni adeguate;

il problema si è ripresentato con una donna torinese, che è stata esclusa dall'assunzione, sempre per motivi legati all'altezza, dopo oltre 20 anni di lodevole servizio come volontaria, con tanto di medaglie e riconoscimenti ufficiali;

considerato che il Parlamento, attraverso la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato, già si è espresso durante la discussione del disegno di legge AS 733, approvando una disposizione che prevede appunto l'abolizione dei limiti di altezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sanare, con un provvedimento di urgenza, un *vulnus* che può oscurare l'immagine positiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tanto più che un intervento in questo senso, in un momento così complesso per le donne, sarebbe un segnale di giustizia e un tangibile passo nella direzione di pari opportunità civili e di servizio alla comunità.

(4-01449)

(8 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 22 luglio 1987, n. 411 (come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233), che prevede una statura non inferiore a 1,65 metri.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, stabilisce, invece, per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale una statura non inferiore a 1,62 metri.

Il diverso limite di statura per il reclutamento del personale permanente e per l'impiego di personale volontario ha comportato, nel tempo, l'adozione di provvedimenti di esclusione dai concorsi a posti di vigile del fuoco permanente dei concorrenti con statura inferiore a 1,65 metri.

In diversi casi, gli esclusi per il requisito dell'altezza hanno presentato ricorso alla magistratura amministrativa, sostenendo l'irragionevolezza di un limite di statura diverso fra due categorie, chiamate, nella sostanza, a svolgere un'identica attività di soccorso. Sull'argomento la giurisprudenza di merito aveva confermato la legittimità dei provvedimenti di esclusione nei confronti di candidati di statura inferiore a 1,65 metri, pur se iscritti nel quadri dei vigili del fuoco volontari discontinui, in ragione della ravvisata differenza esistente tra le due categorie: il personale volontario, chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti e non vincolato da un rapporto di impiego con l'amministrazione; l'altro, quello permanente, reclutato per l'assolvimento di compiti in via continuativa e stabile e vincolato da un rapporto di impiego con l'amministrazione. Per quest'ultimo, sono stati stabiliti, pertanto, requisiti fisici più rigorosi, in considerazione proprio della differente configurazione del rapporto di impiego.

Tuttavia, sul tema è intervenuta, di recente, la sentenza del Consiglio dl Stato n. 768 del 1° febbraio 2014, che ha accolto il ricorso di primo grado di una candidata esclusa dal concorso a 814 posti di vigile del fuoco, argomentando dalla differenza di statura prevista per il reclutamento del personale permanente e volontario. Ha comunque posto in risalto che il particolare limite della statura minima indifferenziata richiesta, indistintamente per gli uomini e per le donne, trova generale e ampia giustificazione anche alla luce della legge sulle pari opportunità (art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006), la quale individua specificatamente l'attività di vigile del fuoco come meritevole di speciale deroga al divieto di discriminare uomini e donne, in relazione a particolari caratteristiche fisiche, quali appunto la statura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(7 agosto 2014)